



COMUNE DI ACRI

Provincia di Cosenza

N. 1001/2020
DEL 10 marzo 2021

OGGETTO: Integrazione ordinanza n.945 del 9.3.2021 avente ad oggetto "Ordinanza di emergenza di carattere sanitario e di protezione civile - proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado fino al 13 marzo 2021".

IL SINDACO

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto- legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

VISTO il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19» e in particolare gli articoli 1 e 2, comma 1;

VISTO il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 luglio 2020, n.74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»;

VISTO il decreto-legge 30 luglio 2020, n. 83, convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 25 settembre 2020, n. 124, recante «Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020»;

VISTO il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020»;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 agosto 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 8 agosto 2020, n. 198;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 7 settembre 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19,

recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 7 settembre 2020, n. 222;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 13 ottobre 2020, di «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 13 ottobre 2020, n. 253;

VISTA la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

VISTE le Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico e le Linee guida per il trasporto scolastico dedicato, sulle quali la Conferenza unificata ha espresso parere nella seduta del 31 agosto 2020;

VISTO il DPCM del 24.10.2020;

VISTO il DPCM del 03.11.2020;

VISTO il DPCM del 14.01.2021;

VISTO il DPCM del 02.03.2021;

Visto che il TAR Calabria con ordinanza n. 382/2021 ha sospeso l'EFFICACIA dell'Ordinanza n. 10/2021, del Presidente della Regione Calabria f.f. On.le Spirli, nella parte in cui disponeva, sull'intero territorio regionale la sospensione in presenza di tutte le attività scolastiche di ogni ordine e grado, con ricorso alla didattica a distanza, rimettendo in capo alle autorità scolastiche la rimodulazione delle stesse.

CONSIDERATO che nel Comune di Acri sono in corso accertamenti epidemiologici da parte delle Autorità Sanitarie per la completa definizione della catena epidemiologica per la presenza di soggetti positivi al virus SARS-CoV_2 più comunemente denominato COVID-19;

CONSIDERATO che i contagi hanno interessato diverse fasce d'età anche in età scolastica;

RICHIAMATA l'ordinanza n.945 del 9.3.2021 con la quale si prorogava la sospensione delle attività didattiche in presenza delle Scuole Primarie e Scuole Secondarie di primo grado fino al 13.03.2021;

RILEVATO che nella giornata odierna sono emersi dati che lasciano presupporre un trend in aumento dei contagi e che pertanto rendono opportuno, in via precauzionale ed a tutela della salute pubblica procedere ad integrare la suddetta ordinanza prevedendo la **sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado e scuole paritarie per i giorni 11,12 e 13 marzo 2021;**

VISTO l'art. 7 della legge n. 241/90, ai sensi della quale, per i provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità del procedimento (consistenti caso di specie,

nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio del procedimento;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D. Lgs. n. 112/1998, le ordinanze contingibili ed urgenti sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

VISTO altresì il disposto dell'art. 50 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i. (T.U.E.L.) ed in particolare comma 5 del D.Lgs.267/2000 che recita espressamente: *"In particolare in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale...."*;

RAVVISATA l'esigenza nonché l'urgenza di adottare in via cautelativa idoneo provvedimento a tutela della salute pubblica, in coerenza con le disposizioni di legge;

ORDINA

Per i motivi di cui in premessa,

- la **sospensione di tutte le attività didattiche in presenza per le scuole infanzia, primarie e secondaria di primo grado e scuole paritarie per i giorni 11,12 e 13 marzo 2021;** .

DEMANDA

- ai Dirigenti Scolastici per la prosecuzione delle attività con ricorso alla didattica digitale a distanza;

DISPONE

che il presente provvedimento venga comunicato

- ai Dirigenti Scolastici;
- all'Ufficio Scolastico Regionale;
- alla Prefettura di Cosenza
- alla Locale Stazione dei Carabinieri;
- all'Ufficio di Polizia Locale.



IL SINDACO

Avv. Pino Capalbo